



COMUNE DI VIAGRANDE

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO,
LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE
AREE DI SGAMBAMENTO PER
CANI

APPROVATO CON DELIBERA DI
C.C. 70 DEL 29/12/2020



Comune di Viagrande

Area Polizia Locale



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

INDICE GENERALE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento
- Art. 2** Principi generali della regolamentazione
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Accesso all'area
- Art. 5** Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 6** Divieti
- Art. 7** Oneri e obblighi del Comune
- Art. 8** Gestione dell'area
- Art. 9** Orari apertura delle aree
- Art. 10** Vigilanza
- Art. 11** Sanzioni
- Art. 12** Entrata in vigore
- Art. 13** Rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito e in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali, delle aree di sgambamento per cani che saranno realizzate nel territorio del Comune di Viagrande; detta, inoltre, norme finalizzate alla tutela della sanità pubblica e della pacifica convivenza tra i cittadini e la popolazione canina domestica.
2. Le aree di sgambamento a tali scopi individuate dovranno essere contrassegnate da appositi cartelli, delimitate da recinzione e dotate di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine.
3. L'individuazione delle aree di sgambamento del territorio comunale spetta alla Giunta Municipale sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree pubbliche o di uso pubblico dell'ente e nello specifico alle aree destinate allo sgambamento dei cani.

Art. 2

Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento è istituita al fine di migliorare il benessere dei cani di proprietà attraverso la libera attività motoria in spazi loro riservati ed opportunamente protetti, al riparo da condizionamenti derivanti dai fruitori delle restanti aree adibite a verde pubblico.

Art. 3

Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde pubblica o di uso pubblico, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno della stessa, ove è consentito l'accesso ai cani di proprietà dotati di microchip, anche privi di guinzaglio e museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduttore e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
2. Possessore/Conduttore: persona fisica di età non inferiore ad anni 16 che, a qualsiasi titolo, abbia in custodia e conduca uno o più cani nell'area di sgambamento e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 4

Accesso all'area

1. L'accesso contemporaneo all'area è consentito al numero di animali che sarà indicato nella tabella di ingresso.
2. Qualora nell'area di sgambamento siano presenti cani nel numero massimo consentito ed altri ce ne siano all'esterno in attesa, la permanenza dei cani all'interno dell'area non deve superare i 30 minuti.
3. I minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.

Art. 5

Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Chiunque acceda all'area di sgambamento dei cani:

1. deve aver preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e riportato, anche per estratto, in tabelle installate all'interno dell'area;
2. con l'accesso all'area accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
3. è consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio;
4. deve sempre accertarsi che il cancello di accesso all'area sia ben chiuso in modo che nessuna animale possa uscire dall'area senza l'intervento del suo proprietario;
5. deve tenere sempre con sé una museruola ed un guinzaglio di misura non superiore a m. 1,5 da utilizzare quando ritiene opportuno, in relazione ad eventuali comportamenti del suo cane ostili a chiunque, o quando gli organi deputati al controllo ne facciano espressa richiesta;
6. è chiamato a vigilare e ad intervenire senza indugio per evitare che il proprio o i propri cani rechino nocumento ad alcuno;
7. è tenuto ad abbandonare l'area unitamente al proprio cane nel caso in cui questo evidenzi difficoltà di convivenza con gli altri animali presenti;
8. risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;
9. è tenuto a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti, tenuti nell'area da altri utenti, non conformi agli scopi ed alle finalità del presente Regolamento;
10. a garanzia dell'igiene ed al fine di tutelare il decoro dei luoghi, dovrà portare con sé paletta e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e dovrà depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dell'utenza all'interno dell'area;
11. è tenuto a mantenere in buono stato l'area: a tal fine dovrà impedire che il proprio animale scavi buche nel terreno o danneggi in qualunque modo la recinzione, ripristinando in quel caso senza indugio lo stato di fatto.

Art. 6

Divieti

1. E' vietato l'accesso all'area di sgambamento:
 - ai cuccioli di età inferiore a 6 (sei) mesi;
 - ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore);
 - ai cani particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente gli altri animali ed a quelli che presentino sintomi di malattie contagiose per gli altri animali;
 - ai cani non regolarmente registrati all'anagrafe canina;
 - ai cani che non siano vaccinati;
 - ai conduttori minori al di sotto di anni 16, tranne che siano accompagnati da un adulto.
2. All'interno dell'area è vietato:
 - lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette etc.),
 - introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e quelli necessari all'effettuazione di lavori di manutenzione);
 - somministrare pasti ai cani, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non ingeneri problemi tra gli animali);
 - tenere comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;

- svolgere alcuna attività di addestramento dei cani.
- 3. Sono vietati utilizzi dell'area diversi dalle attività di sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico – educative a favore dei cani stessi.

Art. 7 **Oneri e obblighi del Comune**

1. Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di sgambamento.
2. Il Comune provvede periodicamente alla pulizia, alla scerbatura ed alla disinfezione delle aree di sgambamento ed allo svuotamento ed alla disinfezione dei cestini ivi allocati.

Art. 8 **Gestione delle aree**

1. La gestione delle aree di sgambamento dei cani può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione, ad enti e/o associazioni, regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano espressa richiesta all'ente.
2. La gestione eventualmente disciplinata dalla convenzione di cui al precedente comma non potrà in ogni caso risultare pregiudizievole alla libera fruizione delle aree di sgambamento da parte dei cittadini.
3. Il Comune potrà destinare, temporaneamente e nel rispetto del principio di cui al comma precedente, le aree di sgambamento ad attività terapeutiche (cd. "Pet therapy") o di integrazione uomo animale (tipo "Agility dog) a cura delle associazioni di cui al comma 1, allo scopo di promuovere la cultura del benessere animale e l'integrazione uomo/animale.

Art. 9 **Orari apertura delle aree**

Gli orari di apertura delle aree di sgambamento sono stabiliti per ciascuna area con ordinanza.

Art. 10 **Vigilanza**

Le funzioni di vigilanza relative alla regolare fruizione delle aree di sgambamento potranno essere svolte dal:

1. personale della Polizia Locale e delle altre FF.OO., relativamente agli aspetti sanzionatori legati alla violazione di leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali;
2. personale del Servizio Veterinario dell'ASP, relativamente alle materie di competenza;
3. personale volontario iscritto nel registro dei volontari animalisti accreditati tenuto presso l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Viagrande, relativamente al corretto funzionamento dell'area e limitatamente a segnalazioni da operare al Comando di Polizia Locale;
4. personale appartenente alla/e associazione/i con cui l'ente ha un rapporto di collaborazione regolato da convenzione, relativamente al corretto funzionamento dell'area e limitatamente a segnalazioni da operare al Comando di Polizia Locale.

Art. 11

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., per le violazioni al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00.
2. In caso di elevazione di una sanzione amministrativa, si osservano le disposizioni previste dalla L. 689/1981 e ss.mm.ii. e, in quanto applicabili, quelle inserite nella L.R. n. 15/2000.
3. Competente alla elevazione delle sanzioni di cui al presente regolamento è il personale appartenente alla Polizia Locale del Comune di Viagrande e quello appartenente alle altre FF.OO..
3. Al soggetto che siano state comminate, nell'arco di due anni, almeno due sanzioni definitive per violazioni alle norme del presente regolamento, potrà essere inibito, con atto di diffida, l'accesso all'area per un periodo non inferiore a mesi 3 (tre).
4. In caso di comportamento non conforme alle norme inserite nel presente Regolamento, il personale addetto alla rilevazione delle sanzioni può imporre al proprietario/accompagnatore l'allontanamento immediato del cane dall'area di sgambamento .

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento, si rimanda alla normativa ed alle ordinanze sindacali vigenti in materia.